



COMUNE DI POLLICA

COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84068 TEL. (0974) TEL. 901004 - 901421 - FAX 901422

C.F.E P.I.V.A. 84 00 12 30 659

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO

BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO PRESENTE ALLA FRAZ. ACCIAROLI

Periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2029

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO.....	3
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 4 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E ORARI DI APERTURA.....	3
ART. 5 – CANONI DI CONCESSIONE.....	4
ART. 6 – GARANZIE.....	4
ART. 7 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	5
ART. 8 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA.....	6
ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	8
ART. 10 - DOMICILIO - RESPONSABILITÀ.....	9
ART. 11 - DIREZIONE DEGLI IMPIANTI.....	9
ART. 12 – PERSONALE.....	9
ART. 13 - D.U.V.R.I.	10
ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.....	10
ART. 15 - GESTIONE BAR.....	10
ART. 16 - TARIFFE APPLICATE.....	10
ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO DI GESTIONE.....	11
ART. 18 - PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	11
ART. 19 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.....	12
ART. 20 - SUBCONCESSIONE.....	12
ART. 21 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.....	12
ART. 22 - PENALI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.....	12
ART. 23 - RECESSO.....	13
ART. 24 - SPESE.....	13
ART. 25 - FORO COMPETENTE.....	14
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
ART. 27 - NORME FINALI - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	14

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE PRESENTI ALLA FRAZ. ACCIAROLI

ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in Concessione DELLE STRUTTURE SPORTIVE PRESENTI ALLA FRAZ. ACCIAROLI
2. Gli impianti oggetto della Concessione, comprensivi delle relative attrezzature ed arredi, risultano così strutturato:
 - A) Acciaroli – Impianto sportivo polifunzionale composto da:**
 - n. 1 campo da calcetto in erba sintetica dotato di impianto di illuminazione;
 - n. 1 campo da tennis in materiale sintetico
 - n. 1 gruppo spogliatoi per i fruitori dell'impianti completo centrale termica
 - n. 1 piscina per bambini
 - area attrezzata per bambini
 - Chiosco bar
 - Sala palestra
3. L'elenco completo delle attrezzature e degli arredi verrà consegnato alla Concessionaria ai sensi del successivo art. 19.

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il valore del presente contratto è stimato annualmente in € 15.000,00 come segue:
 - € 10.000,00 presunto incasso tariffe utenti in favore del Concessionario
 - € 5.000,00 presunto incasso gestione bar
2. Il valore del presente contratto è stimato complessivamente in € 90.000,00.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), mesi 8 (otto) per il periodo dal 01 Aprile 2023 al 31 dicembre 2029 Essa potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula della convenzione.
2. La concessione è prorogabile, ma non tacitamente rinnovabile.

ART. 4 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E ORARI DI APERTURA

1. L'affidamento in concessione comporta, per la Concessionaria, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi ordinari.
2. La Concessionaria:
 - dovrà gestire gli impianti per le finalità sportive e sociali che essa persegue;
 - dovrà utilizzare gli impianti sportivi come sopra individuati per la propria attività sportiva;

- è autorizzata ad adibire ad uso anche non sportivo gli impianti, purché questi non comportino modifiche di destinazione dei medesimi e siano compatibili con le norme di sicurezza ed ordine pubblico;
 - concederà gratuitamente o a tariffa agevolata l'utilizzo degli impianti al Comune di Pollica e a tutti i soggetti previsti dall'art. 8 lettere f), g) ed h);
 - concederà, previo pagamento di tariffe orarie concordate con il Comune a norma dell'art. 7, l'utilizzo degli impianti ad altre associazioni, gruppi o singoli cittadini che ne facciano richiesta. Gli introiti e proventi tutti derivanti da qualsiasi utilizzazione non gratuita degli impianti competeranno esclusivamente alla Concessionaria, la quale a sua volta con i predetti incassi, oltre al contributo comunale, si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere in dipendenza della gestione degli impianti in oggetto.
 - si impegnerà a tenere aperte le strutture al pubblico almeno nei seguenti periodi ed orari:
 - Periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 23,30 nei giorni dal lunedì al giovedì e alle ore 24,00 nei giorni dal venerdì alla domenica;
 - Periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 maggio): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 23,00; nelle giornate in cui è prevista la partita casalinga della squadra locale, l'apertura pomeridiana può essere anticipata alle ore 13,00 per permettere il regolare ingresso degli spettatori.
3. Gli orari sopra riportati potranno essere oggetto di variazioni da concordarsi preventivamente con il Comune di Pollica al fine di rispondere alle esigenze sia della Concessionaria che della collettività.
 4. La Concessionaria, previa richiesta da formulare su base programmatica può disporre della chiusura di un giorno per riposo settimanale da concordare con il Comune di Pollica, oppure un periodo di ferie non superiore a sette giorni.

ART. 5 – CANONI DI CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto al versamento del canone annuo a base di gara di € 15.000,00 (tremila/00) oltre IVA, a cui va a sommarsi l'eventuale maggiore valore previsto nell'offerta economica, da erogarsi, in 12 quote mensile, a partire dall'inizio della concessione.
2. Tutte le spese delle utenze occorrenti e necessarie per il funzionamento del centro sportivo saranno a totale carico della Concessionaria.
3. I contratti di erogazione dell'acqua potabile dovranno essere volturati a cura e spese della Concessionaria, entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Alla scadenza contrattuale la Concessionaria provvederà a sue spese a nuova voltura in favore del Comune di Pollica.
4. Le spese per il consumo di energia elettrica dovranno essere rimborsate al Comune di Pollica entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
5. La Concessionaria dovrà mettere a disposizione ed esporre in modo ben visibile sugli impianti un recapito telefonico (anche n. di cellulare) in modo che chiunque possa agevolmente mettersi in contatto con i gestori in qualsiasi orario.

ART. 6 – GARANZIE

1. A garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di integrità degli impianti sportivi in oggetto, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso, la Concessionaria prima della stipula del contratto, dovrà costituire annualmente, pena la risoluzione del contratto, una cauzione fideiussoria pari al 30% dell'importo contrattuale, a garanzia degli impegni assunti, con le modalità richieste dal Comune.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune.
3. I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna o eventualmente migliorati secondo quanto eventualmente previsto nell'offerta tecnica, salvo il normale deterioramento d'uso ed eventualmente migliorati qualora previsti. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere risarciti dal Gestore al Comune, al quale è riservata la facoltà rivalersi sulla fideiussione prestata a garanzia della presente convenzione.
4. La fideiussione sarà svincolata al termine della concessione solamente dopo che i competenti organi comunali abbiano accertato che l'impianto si trova in perfette condizioni ed in assenza di inadempimenti contrattuali da parte della predetta Società.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. La Concessionaria si obbliga ad usare gli impianti con tutte le cautele per evitare danni di qualsiasi genere ed è responsabile verso il Comune di Pollica del buon utilizzo e della buona conservazione degli impianti del centro sportivo, compresi gli impianti e le attrezzature ivi contenute, e risponde di ogni danno derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa, tanto se imputabile ai propri iscritti, quanto se prodotto da terzi, avendo esso l'obbligo della costante vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
2. La Concessionaria ha inoltre l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, compresi gli spettatori assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidente durante gli allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere del centro sportivo nelle ore di apertura degli impianti.
4. La Concessionaria è tenuta a contrarre entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione:
 - una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, considerando terzo anche il Comune di Pollica, e verso prestatori di lavoro, compresi i soci e i volontari, (RCT/RCO) di durata pari a quella della convenzione stessa con massimale unico per sinistro e per anno assicurativo di almeno € 2.500.000,00. Le suddette polizze dovranno coprire danni per responsabilità civile verso terzi derivanti anche dallo svolgimento del servizio bar con un massimale congruo e non inferiore ad € 2.500.000,00;
 - una copertura assicurativa per causale incendio, allagamenti e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) per gli immobili, le relative pertinenze e gli impianti, con un massimale non inferiore

a € 1.000.000,00.

5. La Concessionaria, in ogni caso dovrà, a proprie spese, ma fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili, provvedere al ripristino delle parti danneggiate da qualsivoglia soggetto che, a qualsiasi titolo, utilizzi gli impianti, salvo che tali danni siano ascrivibili alla responsabilità dei soggetti per i quali è stato consentito l'utilizzo gratuito degli impianti.
6. Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse ad effettuare tali lavori il Comune interverrà direttamente addebitando alla predetta tutti gli oneri conseguenti.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

- I. La Concessionaria assumerà l'obbligo di:
 - a) utilizzare le strutture sportive oggetto di concessione per le finalità specificate nell'articolo 4 della presente convenzione;
 - b) fare un corretto uso degli impianti, del materiale sportivo, delle attrezzature, delle dotazioni e degli arredi accessori
 - c) custodire la proprietà comunale ad esso affidata impedendo manomissioni, asportazioni e/o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
 - d) controllare l'accesso al complesso sportivo impedendo l'accesso a soggetti non autorizzati;
 - e) provvedere all'apertura del centro sportivo (e di tutte le strutture che lo compongono) nei giorni e negli orari indicati e concordati con il Comune oppure di utilizzo da parte delle varie società;
 - f) consentire l'utilizzo gratuito degli impianti per numero massimo di numero 2 (due) eventi all'anno, da parte del Comune per le pubbliche manifestazioni o cerimonie indette dal Comune, ovvero per scopi che coinvolgono larga parte della popolazione di Pollica, il tutto in armonia con le esigenze e gli impegni della Concessionaria e con preavviso di almeno 15 giorni. Il Comune, ove possibile, comunicherà alla concessionaria un calendario annuale di tutte le manifestazioni che si intenderanno svolgere;
 - g) consentire l'utilizzo gratuito degli impianti per numero massimo di numero 2 (due) eventi all'anno, da parte delle scuole ed istituti scolastici per eventi legati alle attività scolastiche, il tutto in armonia con le esigenze e gli impegni della Concessionaria e con preavviso di almeno 15 giorni. Il Comune, ove possibile, comunicherà alla concessionaria un calendario annuale di tutte le manifestazioni che si intenderanno svolgere;
 - h) consentire, previa concertazione, a squadre gestite e appartenenti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede nel Comune di Pollica, per le manifestazioni sportive l'utilizzo dei campi di calcio e dei campi di allenamento dell'impianto a tariffa gratuita alle squadre locali appartenenti alle categorie del settore giovanile scolastico (ad es. primi calci, pulcini, giovanissimi, allievi) e alle squadre locali appartenenti alle categorie dilettantistiche (dalla Juniores in avanti), per ogni stagione sportiva (campionato) e per ogni categoria, n. 2 allenamenti settimanali e n. 2 partite casalinghe mensili;
 - i) fornire la necessaria assistenza gratuita in occasione delle manifestazioni di cui alle lettere f), g), ed h) precedenti;
 - j) provvedere al servizio di pulizia, di custodia e quanto altro necessario per il normale utilizzo e la buona tenuta degli impianti, attrezzature e dei locali degli spogliatoi e del bar;
 - k) provvedere alle spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento dell'impianto compresa la manutenzione del manto in erba sintetica dei

diversi campi, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la Concessionaria medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;

- l) provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili, delle recinzioni interne ed esterne, nonché di tutte le aree di pertinenza dell'impianto, comprensive delle aree verdi, comprensive dell'alberatura da ripristinare nell'area parcheggio antistante il complesso;
- m) eseguire la manutenzione Ordinaria e Straordinaria (previa autorizzazione delle opere da parte del Comune) dell'impianto piscina;
- n) eseguire le opere di manutenzione e sistemazione del corpo palestra mediante interventi ripristino e impermeabilizzazione del terrazzo di copertura e delle pareti perimetrali;
- o) mantenere in efficienza gli impianti fotovoltaici per la produzione di Energia Elettrica;
- p) provvedere alla sostituzione dell'impianto termico a servizio degli spogliatoi;
- q) realizzare gli ulteriori servizi igienici necessari a servizio dell'impianto piscina e bar rivolto a in modo da consentire una più adeguata fruizione di tutti gli impianti;
- r) farsi carico dei relativi contratti per la fornitura e utenza degli impianti quali gas, acqua, telefono, etc. e provvedere alle spese e ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, e quant'altro necessario per la normale attività dell'impianto;
- s) dotarsi del materiale di pronto soccorso secondo le vigenti disposizioni legislative;
- t) dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti, che dei servizi (bar, etc.), nonché per l'esercizio di tutte le altre attività consentite;
- u) provvedere ed eseguire, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, l'ordinaria manutenzione a regola d'arte degli impianti sportivi, di tutti i locali accessori, delle strutture e delle attrezzature e accessori esistenti, nonché a tutte le riparazioni rese necessarie da deterioramenti dovuti al normale uso, a tal fine si specificano (a titolo indicativo e non esaustivo) i seguenti interventi:
 - la manutenzione ordinaria del manto di erba sintetica del campo da calcetto; la manutenzione ordinaria e il controllo sicurezza delle attrezzature sportive da gioco e d'arredo, quali a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: pali e reti, panche, tabelloni, ecc.; rimessa in pristino o sostituzione delle recinzioni qualora danneggiate dal pubblico o dagli utenti; verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete recinzione e reti dell'impianto;
 - manutenzione ordinaria delle strutture, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, la manutenzione dell'impianto di illuminazione (comprensiva di sostituzione di lampadine e di prese rotte indipendentemente da loro collocazione, altezza e numero), le riparazioni degli infissi, la sostituzione dei vetri rotti, la manutenzione delle porte e delle serrature e ogni eventuale rottura che dovesse verificarsi nell'uso da parte degli utenti delle strutture; la manutenzione ordinaria e il controllo sicurezza delle attrezzature sportive da gioco e d'arredo, quali a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: pali e reti, panche, tabelloni, ecc.;
 - verifica funzionamento degli impianti antincendio e dei maniglioni antipánico, comprensiva delle verifiche periodiche obbligatorie;
 - per gli spogliatoi, la palestra, bar e servizi igienici per il pubblico e tutti gli altri locali accessori: mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.), garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza; accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione; pulizia e

manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie; una tinteggiatura generale, tinteggiatura e/o verniciatura parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi; sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture; pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento, spurgo dei pozzetti e delle caditoie; piccole manutenzioni;

- per le aree verdi esterne: irrigazione delle aree da effettuarsi con cadenza necessaria a mantenere in buone condizioni il tappeto erboso; sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba; semina e concimazione; eliminazione e sostituzione piante e arbusti morti, potatura siepi; rimessa in pristino o sostituzione delle recinzioni qualora danneggiate; verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete recinzione e reti dell'impianto, pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne; regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne); diserbo annuale, ove necessario; sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti;
 - fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, attrezzature e quant'altro necessario al funzionamento, manutenzione e gestione degli impianti;
 - per tutti gli impianti elettrici: sostituzione di lampade, prese o spine deterioratesi; modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative; riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso; controllo periodico delle linee esterne (inclusi i quadri elettrici) e loro mantenimento a norma di legge;
 - per tutti gli impianti igienico-sanitario: pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, wc, docce ecc.) nonché delle relative condotte; sostituzione di tutte le attrezzature deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre; sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;
 - per l'impianto antincendio: controllo e verifica periodica di funzionamento; manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate e/o danneggiate; ricarica degli estintori;
- v) segnalare al Comune eventuali carenze o vizi o riserve in ordine a eventuali interventi da realizzare per conseguire il ripristino della normale funzionalità delle strutture;
- w) riconsegnare al Comune in buona efficienza, in ordinario stato di manutenzione ordinaria e straordinaria gli immobili e gli impianti, al termine naturale o anticipato degli affidamenti in essere.

2. La Concessionaria rimarrà responsabile dei vizi o delle mancanze che fossero rilevati entro 30 giorni dal passaggio finale delle consegne, avendo diritto di essere presente in detto periodo a tutte le operazioni di accertamento da realizzare in contraddittorio.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Tutti gli interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari dovranno essere comunicati, per iscritto, al Comune.
2. Gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti, che può essere decisa solo dal Comune, restano a carico del Comune di Pollica. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte

della Concessionaria, o per riparare danni cagionati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.

3. La Concessionaria può effettuare interventi migliorativi della struttura, esclusivamente previa presentazione di formale richiesta scritta al Comune di Pollica ed in seguito all'ottenimento di autorizzazione scritta.

ART. 10 - DOMICILIO - RESPONSABILITÀ

1. Per tutti gli effetti di legge e di contratto la Concessionaria ha l'obbligo di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede del centro sportivo.
2. Il servizio dovrà essere assicurato con la massima puntualità e regolarità. In ogni caso il Comune di Pollica si deve intendere sollevato da ogni responsabilità verso i terzi.

ART. 11 - DIREZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La Concessionaria è tenuta alla nomina di un Direttore responsabile del funzionamento Degli impianti il quale dovrà essere normalmente presente nell'ambito della struttura.
2. Il Direttore, se non è unico titolare dell'azienda alla quale è aggiudicato il servizio, deve essere fornito della formale e esclusiva procura di rappresentanza della Concessionaria in ogni tipo di rapporto con il Comune e comunque necessaria per assumere ogni determinazione occorrente per l'efficiente espletamento del servizio di gestione degli impianti sportivi affidati.
3. La Concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale sostituzione.

ART. 12 – PERSONALE

1. La Concessionaria è tenuta a dotarsi di un organico composto di un numero sufficiente di persone, compreso il Direttore, per garantire il normale funzionamento delle strutture nel rispetto delle norme di legge. Anche la presenza del personale all'interno del centro deve essere sempre sufficiente a garantire il regolare funzionamento.
2. La Concessionaria è tenuta a consegnare al responsabile del servizio del Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
3. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dalla Concessionaria, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
4. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra la Concessionaria ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
5. La Concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti del corrispettivo; la sospensione cesserà nel caso che la Direzione del Lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Concessionaria non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 13 - D.U.V.R.I.

1. Il Comune in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.26 del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 (ex Legge del 3 agosto 2007 n.123), vista la determinazione dell'Autorità dei lavori Pubblici n.3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese a lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. La Concessionaria è tenuta ad organizzare eventi ed attività e offrire servizi complementari, anche allo scopo di migliorare la redditività dell'impianto sportivo, senza pregiudicare l'originalità delle attività per le quali le strutture sono state destinate. La Concessionaria dovrà dunque proporre l'organizzazione di eventi quali tornei, eventi sportivi e quant'altro ritenuto necessario alla promozione del centro sportivo, con particolare attenzione ad attività per bambini e ragazzi atte all'avvicinamento allo sport.
2. La Concessionaria si obbliga altresì a garantire al Comune l'utilizzo, in tutto o in parte, del centro sportivo per attività riservate alle scuole del territorio, ad attività sociali, educative e ricreative promosse dal Comune e per eventi di rilevanza sovracomunale.

ART. 15 - GESTIONE BAR

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta da parte della Concessionaria il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme vigenti. È compito della Concessionaria munirsi delle prescritte autorizzazioni necessarie al funzionamento del bar. I rapporti fiscali che ne derivano sono a carico della Concessionaria alla quale competono tutti gli introiti.
2. Le tariffe applicate al servizio bar dovranno essere congrue alle tariffe medie applicate dagli analoghi servizi resi da privati.

ART. 16 - TARIFFE APPLICATE

1. Fatto salvo le esenzioni e le riduzioni indicate nell'art. 5, commi f), g), e h) le tariffe massime, IVA compresa, che la Concessionaria può richiedere al pubblico per l'accesso ai diversi servizi e alle attività previste per tutto il periodo della concessione saranno stabilite mediante deliberazione di Giunta Comunale annualmente.
2. L'uso di servizi complementari quali armadietti, spogliatoi, servizi igienici, docce è compensato dalla tariffa di accesso, alle attività e ai servizi principali.

3. Le tariffe non potranno essere modificate e/o integrate senza il preventivo assenso del Comune.
4. Le tabelle indicanti gli orari di apertura e di chiusura e le tariffe applicate dovranno essere esposti, a cura della Concessionaria, in maniera visibile sia all'interno che all'esterno del centro sportivo.
5. Le tariffe per attività servizi e noleggi diversi da quelli indicati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune previo atto deliberativo.
6. La Concessionaria dovrà impegnarsi a mantenere in essere le convenzioni tutt'ora esistenti e nel proporre di nuove dovrà preventivamente concordarne i termini e le condizioni con il Comune comunale.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

1. La Concessionaria riconosce al Comune di Pollica la facoltà di vigilanza sull'esercizio della concessione, nonché sull'osservanza di quanto stabilito nella Convenzione. In particolare competono al Comune la verifica delle fasce orarie di apertura e chiusura degli impianti, l'applicazione corretta delle tariffe, il controllo dell'esecuzione degli interventi di manutenzione a carico della Concessionaria, il controllo sul normale e corretto utilizzo dell'impianto, in particolare per quanto concerne la pulizia dei locali, il riscaldamento e lo stato di manutenzione delle attrezzature.
2. A tale fine il Comune potrà eseguire, in qualsiasi momento, la verifica ed i controlli necessari ed in tal senso la Concessionaria si obbliga, tra l'altro, a consentire il libero accesso agli impianti del personale comunale regolarmente accreditato ed a ciò delegato.
3. Ove venissero rilevate trascuratezza, cattiva conservazione e/o inadempienza contrattuale da parte di operatori comunali il Comune inviterà la Concessionaria a provvedere con diffida, in caso di ulteriore inadempienza, e riserva dell'esecuzione d'ufficio in danno alla medesima.
4. La Concessionaria è tenuta inoltre a fornire al Comune ogni dato relativo alle presenze, alle spese e ai ricavi in ogni momento in cui lo stesso ritenga opportuno; a suo insindacabile giudizio, il Comune può procedere a verifiche e controlli anche tramite personale comunale.

ART. 18 - PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La Concessionaria è autorizzata ad effettuare o sub-concedere in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. La Concessionaria o la sub-concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e rimane responsabile dell'installazione dei pannelli pubblicitari, dei quali si assume l'onere della posa e degli eventuali danni causati a persone e cose.
2. Resta a carico della Concessionaria o sub-concessionaria l'onere delle imposte sulla pubblicità determinate a norma di legge e di regolamento comunale.
3. La Concessionaria dovrà comunicare le generalità e requisiti dell'eventuale sub-concessionaria per il necessario gradimento. Se entro 30 giorni il concedente non avrà manifestato una volontà contraria si riterrà di gradimento.

ART. 19 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

- I. La consegna e riconsegna degli impianti e delle relative attrezzature verrà fatta per mezzo di apposito verbale con allegato inventario e stato di consistenza dei beni, redatto, a cura della Concessionaria ed in contraddittorio con il responsabile del Comune da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

ART. 20 - SUBCONCESSIONE

- I. È fatto divieto alla Concessionaria, fatto salvo nei casi previsti dalla presente Concessione, di sub concedere, in tutto o in parte la struttura o la gestione delle attività, senza preventiva autorizzazione del Comune di Pollica.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- I. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a. sospensione non autorizzata delle attività per più di tre giorni consecutivi o 12 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
 - b. utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
 - c. mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune;
 - d. accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
 - e. mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
 - f. subaffidamento a terzi;
 - g. scioglimento o cessazione dell'Associazione / Società sportiva;
 - h. cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione.
2. Resta salva la facoltà di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.

ART. 22 - PENALI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

- I. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione, la Concessionaria ha l'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e il Comune comminerà alla Concessionaria il pagamento di una penale giornaliera pari ad 120,00 euro mediante provvedimento a firma del Responsabile dell'Area Tecnica.
2. Il Comune può sanzionare la Concessionaria al verificarsi:
 - a. di sospensione totale o parziale dei servizi dovuta a incuria o imperizia nella esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria o per intervento delle competenti autorità in relazione al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - b. di mancata osservanza delle prescrizioni di capitolato o delle disposizioni impartite con

ordine di servizio;

- c. di mancata attuazione delle proposte effettuate in sede di gara per le quali sono stati attribuiti punteggi utili alla determinazione della valutazione dell'offerta tecnica.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale la Concessionaria avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro dieci giorni dalla contestazione inviata tramite PEC. Sulle eventuali giustificazioni della Concessionaria il Responsabile dell'Area Tecnica entro dieci giorni deciderà l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC.
4. L'ammontare delle penali sarà trattenuto dal primo rateo di pagamento in scadenza.
5. Al verificarsi di carenze lievi, ma solo nel caso in cui le stesse non si presentino con frequenza tale da provocare le lamentele degli utenti, e posto comunque che la Concessionaria abbia dimostrato il miglior zelo e tempestività nel provvedere a ripristinare le condizioni di normalità, la trattenuta giornaliera può essere ridotta fino a 1/2 di quella sopra indicata.
6. È fatto salvo il diritto del Comune all'incameramento della cauzione definitiva e al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
7. In caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il contratto.
8. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

ART. 23 - RECESSO

1. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 6 mesi, e comunque alla data del 30/06, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. In tal caso il Comune si obbliga a pagare alla Concessionaria una indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dalla Concessionaria al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune;
 - spese sostenute dalla Concessionaria.
2. La Concessionaria potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. In tal caso il Comune escuterà la polizza fideiussoria.

ART. 24 - SPESE

1. La convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. Tutte le spese relative al contratto, quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono a totale carico della Concessionaria.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

- I. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della convenzione, è competente il foro di Vallo della Lucania.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- I. I dati e le informazioni di cui la Concessionaria venga a conoscenza saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, s.m.i..

ART. 27 - NORME FINALI - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

- I. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia. Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.